REGIONE PIEMONTE BU20 16/05/2024

Codice A1103A

D.D. 7 maggio 2024, n. 496

Ordinanza di annullamento della determina dirigenziale n.1094 del 20/11/2023 per avvenuto pagamento e susseguente archiviazione ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. 235COV/2020).



ATTO DD 496/A1103A/2024

DEL 07/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di annullamento della determina dirigenziale n.1094 del 20/11/2023 per avvenuto pagamento e susseguente archiviazione ex art. 18 della L.r. 689/1981 (Fasc. 235COV/2020).

VISTO il verbale della Polizia Municipale del Comune di Collegno n. 02647 del 03/05/2020 in cui si accertava che la Sig.ra *omissis* nata a *omissis* violava l'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt.2, comma 3 e 3 comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al D.P.G.R. n. 43 del 13 aprile 2020 per aver violato il divieto di accesso ai parchi, ville aree di gioco e giardini pubblici e il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal comune in cui attualmente si ha la residenza, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di cecessità o per motivi di salute;

VISTA la propria determinazibe di ingiunzione n.1094 del 20/11/2023 con la quale è stata irrorata la sanzione amministrativa di euro 510,61, di cui euro 500,00 dovuti a titolo di sanzione, ed euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689;

- a seguito della notifica del provvedimento il marito del Trasgressore ha inviato tramite pec al competente ufficio nota ns. prot. 4265 del 23/01/2024, la documentazione, ora conservata agli atti, attestante il pagamento, a suo tempo, della sanzione in misura ridotta pari a complessivi euro 280, nei termini di cui all'art. 16, della Legge 689/1981, come espressamente previsto nel verbale richiamato;

Dato atto che il procedimento deve considerarsi concluso essendo il pagamento della misura ridotta di per sè causa estintiva del rapporto sanzionatorio:

Preso pertanto atto che per effetto dell'avvenuto pagamento si verifica il difetto dei presupposti sulla cui base è stata irrogata la sanzione amministrativa ed occorre procedere all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento 1094/23;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- ":
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- ":
- Vista la D.G.R. n. 1 -4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 2024 della Regione Piemonte";
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- ":
- visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;
- Pag;
- Legge Regionale 26 marzo 2024 n.8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- Legge Regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- DGR 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";

determina

<u>DI ANNULLARE</u> la determinazione di ingiunzione n. 1094 del 20/11/2023 con la quale è stata irrogata la sanzione amministrativa per la somma complessiva di euro 510,61 di cui euro 500 a titolo sanzionatorio ed euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689, a carico della Sig.ra *omissis*

omissis gli atti di cui in premessa, disponendo che di ciò venga data comunicazione integrale all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto, nonchè agli altri soggetti interessati.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sulla Sezione "Amministrazione trasparente" in quanto non compensa in alcuna delle categorie di cui agli articoli 23 e 26 del capo II del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti